Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 maggio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1957, n. 299.

Varianti all'art. 25 dello statuto dell'ente Circoli della Marina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, col quale fu approvato lo statuto organico dell'ente Circoli della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, col quale furono apportate modificazioni allo statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 25 dello statuto dell'ente Circoli della Marina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. *Soci.* — I soci sono:
onorari;
ordinari;
abbonati;
aggregati.

Circoli degli ufficiali:

a) sono soci onorari:
il Ministro ed i Sottosegretari di Stato in carica;
gli ufficiali delle categorie in congedo già Ministri e Sottosegretari di Stato della Marina;
gli ammiragli che hanno ricoperto la carica di presidente dell'ente Circoli della Marina militare;
i soci emeriti del cessato Circolo di marina La Spezia ed i soci onorari nominati tali prima dell'entrata in vigore del presente statuto;
quelle altre personalità che, per determinazione della Presidenza dell'ente, sanzionata dal Ministro, su proposta del presidente delle singoli sedi, sentiti i rispettivi Consigli direttivi, siano nominati soci onorari per segnalati titoli di benemerenza nel campo militare, civile e culturale;

b) sono soci ordinari:
tutti gli ufficiali e gli aspiranti della Marina militare in servizio permanente o delle categorie in congedo in servizio temporaneo.

Possono anche continuare ad essere soci ordinari gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che ne facciano domanda alla Presidenza dell'ente all'atto della cessazione dal servizio attivo;

c) possono essere soci abbonati a domanda:
gli ufficiali e gli aspiranti della Marina militare delle categorie in congedo, quando abbiano cessato dal servizio temporaneo;
gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle altre Forze armate;
gli ufficiali del Corpo della giustizia militare in servizio permanente effettivo;

d) possono essere iscritti a domanda quali soci aggregati di singole sedi:
gli ufficiali delle categorie in congedo delle altre Forze armate, che prestino servizio, quali richiamati, presso la Marina militare;
i civili che siano presentati da quattro soci ordinari. La loro ammissione, contenuta nel numero fissato per ciascuna sede dalla Presidenza dell'ente in relazione alle disponibilità dei locali del Circolo, avviene con votazione segreta dei soci ordinari presenti nella sede (almeno la metà più uno), votazione nella quale i voti favorevoli devono raggiungere i tre quarti più uno dei soci votanti.

Circoli dei sottufficiali:

a) sono soci ordinari:
tutti i sottufficiali della Marina militare in servizio permanente, richiamati, trattenuti in servizio, o di leva;

b) possono essere soci abbonati a domanda:
i sottufficiali della Marina militare in congedo che godono di pensione ordinaria o privilegiata a carico dello Stato in dipendenza del servizio militare prestato;

c) possono essere soci aggregati di singole sedi a domanda:
i sottufficiali delle altre Forze armate che prestano servizio presso la Marina militare;
i civili che siano presentati da quattro soci ordinari. La loro ammissione, contenuta nel numero fissato

per ciascuna sede dalla Presidenza dell'ente in relazione alle disponibilità dei locali del Circolo, avviene con votazione segreta dei soci ordinari presenti nella sede (almeno la metà più uno), votazione nella quale i voti favorevoli devono raggiungere i tre quarti più uno dei soci votanti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1957

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 96. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1957, n. 300.

Trattamento del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 48 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Al direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, da nominare ai sensi dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è attribuito il coefficiente di stipendio 670, previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 98. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 301.

Erezione in ente morale della Casa di riposo dott. Angelo Comola, con sede in Isolella di Borgosesia (Vercelli).

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo dott. Angelo Comola, con sede in Isolella di Borgosesia (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 94. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1957, n. 302.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Incoronata, vulgo « Madonna dei Bagni », nel comune di Scafati (Salerno).

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera dei Pagani in data 28 dicembre 1954, integrato con dichiarazione del 9 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Incoronata, vulgo « Madonna dei Bagni », nel comune di Scafati (Salerno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 95. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1957, n. 303.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Nicola, in frazione Garopoli del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria).

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Mileto in data 13 maggio 1910, 1° dicembre 1942 e 4 maggio 1949, integrato quest'ultimo con due postille rispettivamente del 4 maggio 1949 e 22 gennaio 1952, con cui fu soppressa la parrocchia di San Nicola, in frazione Garopoli del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), assegnandosi il territorio alla parrocchia di San Pietro, in località San Pierfedele dello stesso Comune ed eretta la parrocchia di San Giuseppe, in frazione Eranova del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), con la dote costituita dal patrimonio della soppressa parrocchia di San Nicola suindicata, e dal capitale nominale di L. 14.000 investito in titoli di Stato al 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 97. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957.

Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;
Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 agosto 1951;
Visto il decreto Presidenziale 23 aprile 1952, concernente la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere

di ingresso alla Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1953, n. 45;

Vista la deliberazione n. 886 del 29 novembre 1956, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano propone un abbuono sulle tariffe predette, fino al 31 dicembre 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Le tariffe contemplate nel decreto Presidenziale 23 aprile 1952, sono ridotte, sino al 31 dicembre 1957, nella misura del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1957
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 125

(2988)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1957.

Determinazione del contingente numerico per l'esercizio finanziario 1957-58 dei salariati temporanei in servizio presso le scuole di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni statali, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1956, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 207, col quale il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le scuole di polizia venne stabilito in n. 133 (centotrentatre) unità per l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuto necessario confermare per l'esercizio finanziario 1957-58 il suddetto contingente;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso le scuole di polizia, per l'esercizio finanziario 1957-58, è stabilito in numero 133 (centotrentatre) unità così distinte:

Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza in Roma:

Categoria II	n.	1
Categoria III	»	36
	n.	37

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Roma:

Categoria II	n.	1
Categoria III	»	35
Categoria VII	»	4
	n.	40

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Nettuno:

Categoria II	n.	1
Categoria III	»	31
	n.	32

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Caserta:

Categoria II	n.	1
Categoria III	»	23
	n.	24

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti; addì 19 aprile 1957
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 209

(2962)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1957.

Nomina del presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1[illegible], n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, che apporta modifiche all'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957,

con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Visto il verbale della riunione del 4 aprile 1957 del Consiglio direttivo dell'Istituto, relativo alla formazione della terna di cui al secondo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Felice Gusberti Cazzani è nominato presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1957

Il Ministro: CORTESE

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Oberto Cancelliere, sita nell'ambito del comune di Genova-San Vincenzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Oberto Cancelliere, sita nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Vista l'opposizione prodotta dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di singolare bellezza panoramica per il carattere di cornice collinosa della città e rappresenta un elemento fondamentale per l'aspetto panoramico di Genova, godibile dai suoi dintorni e dal mare;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Genova, così delimitata: via al Castellaccio del Convento di San Barnaba all'incrocio con via Traverso; segue via Traverso fino all'incrocio con salita a Porta Chiappe; salita Porta Chiappe fino a via Domenico Chiodo; tratto di via Domenico Chiodo fino all'incrocio con la funicolare del Righi; funicolare del Righi per circa metri 130; verso valle da questo punto allineamento perpendicolare fino a salita superiore di San Simone; salita superiore di San Simone fino a via Piaggio; via Piaggio per circa metri 130; allineamento da questo punto con parallela a valle della stessa via Piaggio e via Domenico Chiodo, distante metri 10 dalle suddette fino ad incontrare via Cavallo; da questa, per la sua prima traversa a valle, fino al punto più alto a monte di via Acquarone; via Acquarone fino a salita Bachernia; salita Bachernia; fino a valle di via Acquarone, via Oberto Cancelliere fino al primo tornante a monte, allineamento da questo a salita Cavallo, salita Cavallo fino all'incrocio con la prima traversa verso monte; allineamento con il fabbricato n. 12 di via Ameglia, e da questo allineamento con via Piaggio; via Piaggio fino all'incontro con salita San Simone; salita superiore di San Simone per metri 100 circa; allineamento da questo punto con il bivio di salita Porta Chiappe e salita Fossato San Nicolò e da questo allineamento al penultimo tornante di via Ausonia; via Ausonia; via Lorenzo Stallo; passo San Nicolò; via Lorenzo Stallo; mura del Convento di San Barnaba fino al Convento di San Barnaba, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 maggio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 28

Il giorno 12 luglio 1955, alle ore 16, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali di Genova, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti in via Balbi, 10, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) *Genova centro* - Revisione vincolo zone alte alle spalle della città (decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1953, n. 283);

2) *Genova centro* Via Oberto Cancelliere Caseggiato «B» per conto dell'impresa F.lli Righetti - Sospensiva in atto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La seduta è aperta alle ore 16,15.

Su proposta del presidente viene variato come segue, l'ordine del giorno:

(*Omissis*);

2) *Genova centro* - Revisione vincolo delle zone alte alle spalle della città (decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 10 dicembre 1953);

3) *Genova centro* - Via Oberto Cancelliere Nuovo caseggiato - Le due pratiche sono collegate ed interdipendenti tra loro in quanto la revisione del vincolo è in relazione con il nuovo caseggiato in via Oberto Cancelliere.

Sottostante alla zona vincolata di via D. Chiodo, è in corso di costruzione il caseggiato di cui sopra di proprietà della impresa F.lli Righetti; regolarmente approvato dal Comune, esso interferisce però in modo negativo nelle visuali panoramiche che si godono a valle della suddetta via Chiodo.

Per questo motivo ed a seguito di esame sopraluogo, la Soprintendenza ha chiesto ed ottenuto dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la sospensione del piano attico del suddetto caseggiato. Nelle more della promulgazione dell'ordine di sospensione, detto piano attico però, è stato ultimato nelle strutture murarie.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 8 della legge, la Commissione deve pronunciarsi in merito alla proposta di vincolo sull'area interessante la costruzione, alla quale si è ritenuto opportuno aggiungere anche terreni circostanti, per evitare che si ripeta l'inconveniente lamentato. L'ampliamento della zona da vincolare viene delimitato come segue:

via al Castellaccio dal Convento di San Barnaba all'incrocio con via Traverso; segue via Traverso fino all'incrocio con salita a Porta Chiappe; salita a Porta Chiappe fino a via Domenico Chiodo; tratto di via Domenico Chiodo fino all'incrocio con la funicolare del Righi; funicolare del Righi per circa metri 130; verso valle da questo punto allineamento perpendicolare fino a salita superiore di San Simone; salita superiore di San Simone fino a via Piaggio; via Piaggio per circa metri 130; allineamento da questo punto con parallela a valle della stessa via Piaggio e via Domenico Chiodo, distante metri 10 dalle suddette fino ad incontrare via Cavallo; da questa, per la sua prima traversa a valle, fino al punto più alto a monte di via Acquarone. via Acquarone fino a salita Bachernia; salita Bachernia; fino a valle di via Acquarone, via Oberto Cancelliere fino al primo tornante a monte allineamento da questo a salita Cavallo, salita Cavallo fino all'incrocio con la prima traversa verso monte; allineamento con il fabbricato n. 12 di via Ameglia, e da questo allineamento con via Piaggio; via Piaggio fino all'incrocio con salita San Simone; salita superiore di San Simone per metri 100 circa; allineamento da questo punto con il bivio di salita Porta Chiappe e salita Fossato San Nicolò e da questo allineamento al penultimo tornante di via Ausonia; via Ausonia, via Lorenzo Stallo; passo San Nicolò; via Lorenzo Stallo; mura del Convento di San Barnaba fino al Convento di San Barnaba.

Il motivo dell'importante interesse panoramico è uguale a quello della zona già vincolata col decreto pubblicato colla medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 283 e cioè:

« Quadro naturale di grande interesse pubblico perchè costituisce la cornice collinosa della città e rappresenta un elemento di bellezza fondamentale per l'aspetto panoramico di Genova vista dal mare e suoi dintorni ».

Per quanto concerne eventuali provvedimenti da adottare in merito al piano attico della costruzione suddetta, la Commissione, prima di pronunciarsi, si riserva di esaminare la costruzione sul posto.

(*Omissis*).

Il presidente: A. VIRGILIO

Il segretario: E. MAZZINO

(2933)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1957.

Modificazioni alla planimetria della zona industriale di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE PER I LAVORI PUBBLICI
E
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Premesso che il Ministero dell'industria e commercio ha ripetutamente prospettato le molteplici, concrete esigenze di ordine economico e sociale che consigliano di procedere, alla modifica, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, della planimetria della zona industriale di Roma, prevista dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346;

Sentito il Consiglio comunale di Roma, il quale, nelle sedute del 14 e 17-18 dicembre 1956, ha espresso il parere:

a) che siano incluse nella zona industriale i seguenti tre comprensori:

di ettari 16 in località Tor Tre Teste (via Casilina);

di ettari 3 in prossimità del km. 7 della via Salaria;

di ettari 7 all'altezza del km. 10 della via Salaria;

b) che siano stralciati, nel contempo, dalla predetta zona industriale, ettari 45 del comprensorio di Grotte Celoni, in quanto del comprensorio stesso, della superficie complessiva di ha. 65, solo 20 ha. sono utilizzati a scopo industriale (Stabilimento Breda) e i rimanenti sono in parte occupati dal villaggio costruito dall'Istituto case popolari (15 ha.) ed in parte usati a coltivazione agricola (30 ha.);

Considerato che le proposte dianzi indicate tendono a favorire, nella città di Roma, nuove iniziative industriali e l'ulteriore sviluppo degli stabilimenti già esistenti, con conseguente, fra l'altro, maggiore assorbimento della locale mano d'opera disoccupata;

Considerato che la superficie complessiva dei residui comprensori originari e degli istituendi comprensori non risulta superiore a quella determinata dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1946, n. 564, ratificato con modificazioni, con legge 22 marzo 1952, n. 187;

Decreta:

Sono inclusi nella zona industriale di Roma, prevista dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346, i comprensori di via Salaria e di via Casilina, tinteggiati in rosa, con tratteggio rosso, nella allegata planimetria, redatta dal comune di Roma e vistata dai Ministri firmatari del presente decreto.

E' stralciata, nel contempo, dalla predetta zona industriale, la parte del comprensorio di Grotte Celoni, delimitato in rosa, con tratteggio nero, nella stessa allegata planimetria.

La predetta planimetria sarà depositata nell'Archivio di Stato.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 maggio 1957

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

(3012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 24 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile successivo, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal magistrato di tribunale dott. Mollica Domenico avverso il decreto Ministeriale 26 ottobre 1955, col quale furono riconosciuti al medesimo i benefici combattentistici, con la determinazione, nella detta categoria di magistrati, del primo quadriennio di anzianità al 1° ottobre 1949.

(2971)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il «terzo residuo»

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 1957, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 59, è stato disposto nei confronti della ditta CONFORTI Giovanni fu Carlo.

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo, iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

b) il trasferimento a favore dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 10.69.54).

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(2941)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Nardò (Lecce), di complessivi ettari 90.23.63, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 17 giugno 1955, supplemento ordinario) nei confronti della ditta CHIANURA Giovanni fu Giovanni, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 4.930.965, (lire quattromilioninovecentotrentamilanovecentosessantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 19 agosto 1955.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Nicandro Garganico (Foggia), di complessivi ettari 389.40.55, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1167 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 210 del 10 settembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA «ARVA», sede di Napoli, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata in lire 25.977.026 (lire venticinquemilioninovecentosettantasettemilaventisei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 10 ottobre 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2939)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Acerenza (Potenza), di complessivi ettari 30.27.58, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2348 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta POLOSA Mario fu Canio, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.808.486 (lire unmilioneottocentottomilaquattrocentottantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo già liquidato in L. 632.314, con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1955).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso;

Errata:

Foglio mappa 7, n. mappa 41-b, classe III.

Corrige:

Foglio mappa 7, n. mappa 41-b, classe II.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2940)

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni Fiore (Cosenza), di complessivi ettari 161.26.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 891 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CILIBERTO Pasquale, Giuseppe e Roberto di Gregorio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.904.336,40 (lire unmilionenovecentoquattromilatrecentotrentasei e centesimi 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1, ha. 167.00.50
art. 2, corpo 1°, ha. 76.66.90
art. 2, corpo 2°, ha. 90.33.60

Allegato:

foglio 15, part. 13, bosco ceduo, ha. 1.93.60
foglio 15, part. 14, bosco ceduo, ha. 1.61.60
foglio 15, part. 15, pascolo, ha. 17.45.60
foglio 15, part. 26, pascolo, ha. 0.04.50
foglio 15, part. 27, pascolo, ha. 0.25.60

foglio 15, part. 28, seminativo, ha. 7.07.20
foglio 15, part. 29, seminativo, ha. 2.00.00
foglio 15, part. 30, seminativo irriguo, ha. 0.86.40
foglio 15, part. 31, bosco ceduo, ha. 0.99.20
foglio 15, part. 38, seminativo irriguo, ha. 16.01.60
foglio 15, part. 37, fabbricato rurale, ha. 0.04.80
foglio 15, part. 39, seminativo irriguo, ha. 6.17.60. — foglio 15, part. 47, pascolo cespugliato, ha. 10.25.60
foglio 15, part. 45, pascolo arborato, ha. 4.16.00. — foglio 15, part. 46, pascolo, ha. 7.77.60
Totale 1° corpo: ha. 76.66.90
foglio 15, part. 16, pascolo arborato, ha. 6.16.00
foglio 15, part. 17, pascolo arborato, ha. 8.59.20
foglio 15, part. 48, pascolo arborato, ha. 9.93.60. — foglio 15, part. 32, pascolo, ha. 14.00.00
foglio 15, part. 33, bosco ceduo, ha. 18.40.00
foglio 15, part. 34, bosco ceduo, ha. 6.52.80
foglio 15, part. 35, pascolo, ha. 26.64.00
Totale 2° corpo: ha. 90.33.60

Riepilogo generale:
1° corpo: ha. 76.66.90
2° corpo: » 90.33.60

Totale ha. 167.00.50

Corrige:

Premessa ed art. 1, ha. 161.26.80
art. 2, corpo 1°, ha. 73.14.50
art. 2, corpo 2°, ha. 88.12.30

Allegato:

foglio 30, part. 13, bosco ceduo III, ha. 1.91.30, reddito dominicale L. 40,17
foglio 30, part. 14, bosco ceduo III, ha. 1.18.90, reddito dominicale L. 24,97
foglio 30, part. 15, pascolo I, ha. 17.15.50, reddito dominicale L. 1.029,30
foglio 30, part. 26, pascolo I, ha. 0.07.30, reddito dominicale L. 4,38
foglio 30, part. 27, pascolo I, ha. 0.36.50, reddito dominicale L 21,90
foglio 30, part. 28, seminativo III, ha. 6.53.60, reddito dominicale L. 522,88
foglio 30, part. 29, seminativo irriguo III, ha. 2.10.20, reddito dominicale L. 441,42
foglio 30, part. 30, seminativo irriguo III, ha. 0.75.00, reddito dominicale L. 157,50
foglio 30, part. 31, bosco ceduo III, ha. 0.76.00, reddito dominicale L. 15,96
foglio 30, part. 38, seminativo irriguo III, ha. 15.60.80, reddito dominicale L. 3277,68
foglio 30, part. 37, fabbricato rurale, ha. 0.05.00
foglio 30, part. 39, seminativo irriguo III, ha. 11.31.90, reddito dominicale L. 2376,99. — foglio 30, part. 46, pascolo I, ha. 3.75.50, reddito dominicale L. 225,30
foglio 30, part. 45, pascolo I, ha. 11.57.00, reddito dominicale L. 694,20
Totale 1° corpo: ha. 73.14.50
foglio 30, part. 16, pascolo I, ha. 5.77.00, reddito dominicale L. 346,20
foglio 30, part. 17, pascolo I, ha. 8.53.70, reddito dominicale L. 512,22
foglio 30, part. 32, pascolo I, ha. 23.27.30, reddito dominicale L. 1.396,38
foglio 30, part. 33, bosco ceduo III, ha. 18.32.20, reddito dominicale L. 384,76
foglio 30, part. 34, bosco ceduo III, ha. 6.79.20, reddito dominicale L. 142,63
foglio 30, part. 35, pascolo I, ha. 25.42.90, reddito dominicale L. 1525,74
Totale 2° corpo: ha. 88.12.30

Riepilogo generale:
1° corpo: ha. 73.14.50
2° corpo: » 88.12.30

Totale ha. 161.26.80

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Longobucco (Cosenza), di complessivi ettari 67.29.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1430 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FERAUDO Gabriella e Adelaide fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.080.452,70 (lire unmilioneottantamilaquattrocentocinquantadue e cent. 70), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 18 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1, ha. 68.47.40

Allegato:

foglio 4, part. 2, bosco alto fusto, ha. 3.79.20
foglio 4, part. 3, seminativo, ha. 4.97.60
Totale 1° corpo: ha. 8.76.80
foglio 3, part. 38, seminativo, ha. 0.09.00
foglio 3, part. 42, seminativo, ha. 8.09.60
foglio 3, part. 44, bosco alto fusto, ha. 0.19.20
foglio 3, part. 45, bosco alto fusto, ha. 9.34.40
Totale 2° corpo: ha. 17.72.20
foglio 3, part. 24, bosco alto fusto, ha. 39.53.60; foglio 3, part. 36, seminativo, ha. 1.71.20
foglio 3, part. 35, seminativo, ha. 0.73.60
Totale 3° corpo: ha. 41.98.40

Riepilogo generale:
1° corpo: ha 8.76.80
2° corpo: » 17.72.20
3° corpo: » 41.98.40

Totale ha. 68.47.40

Corrige:

Premessa ed art. 1, ha. 67.29.20

Allegato:

foglio 100, part. 2, pascolo III, ha. 3.59.80, reddito dominicale L. 75,56
foglio 100, part. 3, seminativo II, ettari 3.84.10, reddito dominicale L. 441,71. — foglio 100, part. 33, bosco alto fusto II, ha. 1.10.40, reddito dominicale L. 33,12
Totale 1° corpo: ha. 8.54.30
foglio 72, part. 38, pascolo II, ha. 0.06.40, reddito dominicale L. 3,52
foglio 72, part. 42, seminativo II, ha. 7.96.50, reddito dominicale L. 915,97
foglio 72, part. 44, bosco alto fusto II, ha. 0.17.30, reddito dominicale L. 5,19
foglio 72, part. 45, pascolo II, ha. 6.77.80, reddito dominicale L. 372,79. — foglio 72, part. 62, bosco alto fusto II, ha. 2.49.80, reddito dominicale L. 74,94
Totale 2° corpo: ha. 17.47.80
foglio 72, part. 24, bosco alto fusto II, ha. 32.73.20, reddito dominicale L. 981,96. — foglio 72, part. 58, pascolo cespugliato I, ha. 6.04.80, reddito dominicale L. 223,78. — foglio 72, part. 59, bosco alto fusto II, ha. 0.50.00, reddito dominicale L. 15,00. — foglio 72, part. 36, seminativo II, ha. 1.34.30, reddito dominicale L. 154,45
foglio 72, part. 35, seminativo II, ha. 0.64.80, reddito dominicale L. 74,52
Totale 2° corpo: ha. 41.27.10

Riepilogo generale:
1° corpo: ha. 8.54.30
2° corpo: » 17.47.80
3° corpo: » 41.27.10

Totale ha. 67.29.20

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cropalati (Cosenza), di complessivi ettari 60.75.40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 860 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MARTUCCI Fabio fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.136.833,65 (lire unmilionecentotrentaseimilaottocentotrentatre e cent. 65), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 19 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1, ha. 62.80.40

Allegato:

foglio 1, part. 4, pascolo cespugliato, ha. 0.32.00. — foglio 1, part. 5, pascolo cespugliato, ha. 0.40.00. — foglio 1, part. 6, pascolo cespugliato, ha. 0.34.00. — foglio 1, part. 19, seminativo, ha. 21.26.00

foglio 1, part. 8, pascolo, ha. 0.16.40

foglio 1, part. 15, pascolo cespugliato, ha. 0.76.40

Totale 1° corpo: ha. 23.24.80

foglio 1, part. 16, pascolo cespugliato, ha. 0.38.00

foglio 1, part. 17, seminativo, ha. 4.92.00

foglio 1, part. 20, pascolo cespugliato, ha. 1.34.80

Totale 2° corpo: ha. 6.64.80

foglio 2, part. 7a, seminativo, ha. 18.48.80

foglio 2, part. 9, seminativo, ha. 1.88.00

foglio 2, part. 10, pascolo cespugliato, ha. 2.26.00

foglio 2, part. 12, seminativo, ha. 0.14.00

foglio 2, part. 13, seminativo, ha 8.20.00

foglio 2, part. 18, seminativo, ha. 1.48.00

foglio 2, part. 19, seminativo, ha. 0:46.00

Totale 3° corpo: ha. 32.90.80

Totale generale: ha. 62.80.40

Corrige:

Premessa ed art. 1, ha. 60.75.40

Allegato:

foglio 1, part. 4, pascolo cespugliato I, ha. 0.20.60, reddito dominicale L. 12,36. — foglio 1, part. 19, seminativo II, ha. 21.38.30, reddito dominicale L. 3100,54

foglio 1, part. 8, pascolo cespugliato I, ha. 0.17.20, reddito dominicale L. 10,32

foglio 1, part. 15, pascolo cespugliato I, ha. 0.80.70, reddito dominicale L. 48,42

Totale 1° corpo: ha. 22.56.80

foglio 1, part. 16, pascolo cespugliato I, ha. 0.36.80, reddito dominicale L. 22,08

foglio 1, part. 17, seminativo II, ha. 4.71.80, reddito dominicale L. 684,11

foglio 1, part. 20, pascolo cespugliato I, ha. 0.13.50, reddito dominicale L. 8,10

Totale 2° corpo: ha. 5.22.10

foglio 2, part. 21, seminativo II, ha. 18.19.80, reddito dominicale L. 2183,76

foglio 2, part. 9, seminativo II, ha. 1.81.70, reddito dominicale L. 263,47

foglio 2, part. 10, pascolo cespugliato I, ha. 2.24.30, reddito dominicale L. 134,58

foglio 2, part. 12, seminativo II, ha. 0.09.90, reddito dominicale L. 14,35

foglio 2, part. 13, seminativo II, ha. 8.26.90, reddito dominicale L. 1199,00

foglio 2, part. 18, seminativo II, ha. 1.40.60, reddito dominicale L. 203,87

foglio 2, part. 19, seminativo II, ha. 0.93.30, reddito dominicale L. 135,29

Totale 3° corpo: ha. 32.96.50

Totale generale: ha. 60.75.40

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crosia (Cosenza), di complessivi ettari 180.90.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1442 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta MARTUCCI Fabio fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 3.210.464,60 (lire tremilioniduecentodiecimilaquattrocentosessantaquattro e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 14 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1, ha. 150.90.00

Allegato:

foglio 14, part. 13, seminativo III, ha. 2.51.20

foglio 14, part. 16, seminativo III, ha. 3.86.80

foglio 13, part. 6, seminativo II, ha. 1.38.40

foglio 13, part. 8, seminativo III, ha. 24.60.80

foglio 4, part. 19, pascolo I, ha. 32.97.60

foglio 4, part. 21, seminativo I, ha. 26.84.80

foglio 4, part. 33, fabbricato rurale, ha. 0.01.20

foglio 4, part. 34, pascolo cespugliato II, ha. 0.83.20

foglio 4, part. 37, pascolo cespugliato II, ha. 0.88.00

foglio 4, part. 45, seminativo III, ha. 20.75.20

Totale 5° corpo: ha. 82.30.00

foglio 1, part. 4, bosco ceduo, ha. 17.37.20. — foglio 1, part. 8, pascolo cespugliato, ha. 10.60.80

foglio 1, part. 12, seminativo, ha. 5.40.40

foglio 1, part. 18, seminativo irriguo, ha. 2.84.40

Totale 6° corpo: ha. 36.22.80

Totale generale: ha. 150.90.00

Corrige:

Premessa ed art. 1, ha. 180.90.60

Allegato:

foglio 15, part. 13, seminativo III, ha. 2.43.80, reddito dominicale L. 329,13

foglio 15, part. 16, seminativo III, ha. 3.82.70, reddito dominicale L. 516,64

foglio 14, part. 6, seminativo II, ha. 1.23.20, reddito dominicale L. 283,36

foglio 14, part. 8, seminativo III, ha. 23.87.40, reddito dominicale L. 3.222,99

foglio 5, part. 12, pascolo I, ha. 47.99.10, reddito dominicale L. 1.967,63

foglio 5, part. 14, seminativo I, ha. 27.39.80, reddito dominicale L. 8.767,36

foglio 5, part. 30, fabbricato rurale, ha. 0.01.70

foglio 5, part. 31, pascolo cespugliato II, ha. 0.88.00, reddito dominicale L. 18,48

foglio 5, part. 32, pascolo cespugliato II, ha. 0.70.60, reddito dominicale L. 14,83

foglio 5, part. 34, seminativo I, ha. 16.33.90, reddito dominicale L. 5.555,26. — foglio 5, part. 35, seminativo III, ha. 20.87.90, reddito dominicale L. 2.818,66

Totale 5° corpo: ha. 114.21.00

foglio 1, part. 4, seminativo I, ha. 27.37.30, reddito dominicale L. 8.759,36

foglio 1, part. 12, seminativo I, ha. 5.08.10, reddito dominicale L. 1.625.92

foglio 1, part. 18, seminativo irriguo I, ha. 2.87.10, reddito dominicale L. 1.435,50

Totale 6° corpo: ha. 35.32.50

Totale generale: ha. 180.90.60

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), di complessivi ettari 84.24.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale

18 dicembre 1951, n. 1409, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta SALVIDIO Salvatore fu Angelo e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.981.673,75 (lire unmilionenovecentottantunomilaseicentosettantatre e cent. 75), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 31 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1, ha. 85.47.60

Allegato:
foglio 133, part. 8, pascolo II, ha. 0.72.00
foglio 133, part. 20, seminativo III, ha. 2.92.00
foglio 133, part. 33, pascolo I, ha. 1.04.00
foglio 133, part. 34, seminativo II, ha. 1.60.00
foglio 133, part. 35, seminativo II, ha. 1.92.00
Totale 2° corpo: ha. 7.48.00
foglio 118, part. 2, seminativo III, ha. 17.56.00
foglio 135, part. 2, seminativo, ha. 20.10.00
foglio 135, part. 3, fabbricato rurale, ha. 0.01.60
foglio 135, part. 21, prato irriguo unica, ha. 0.44.00
Totale 4° corpo: ha. 20.55.60
foglio 120, part. 14, seminativo III, ha. 37.80.00
foglio 121, part. 1, seminativo IV, ha. 2.36.00
Totale 5° corpo: ha. 39.16.00
Totale generale: ha. 85.47.60

Corrige:

Premessa ed art. 1, ha. 84.24.70

Allegato:
foglio 133, part. 8, pascolo cespugliato II, ha. 0.78.40, reddito dominicale L. 15,68
foglio 133, part. 20, seminativo III, ha. 2.80.40, reddito dominicale 308,44
foglio 133, part. 33, pascolo I, ha. 1.03.20, reddito dominicale L. 25,80
foglio 133, part. 34, seminativo II, ha. 1.52.30, reddito dominicale L. 319,83
foglio 133, part. 35, seminativo II, ha. 1.92.10, reddito dominicale L. 403,41
Totale 2° corpo: ha. 7.28.00
foglio 118, part. 2, seminativo III, ha. 17.17.30, reddito dominicale L. 1.889,03
foglio 135, part. 2, seminativo II, ha. 19.84.80, reddito dominicale L. 4.168,08
foglio 135, part. 3, fabbricato rurale, ha, 0.02.60
foglio 135, part. 21, prato irriguo unica, ha. 0.48.00, reddito dominicale L. 129,60
Totale 4° corpo: ha. 20.35.40
foglio 120, part. 14, seminativo III, ha. 37.31.20, reddito dominicale L. 4.104,32
foglio 121, part. 1, seminativo IV, ha. 1.34.40, reddito dominicale L. 80,64
Totale 5° corpo: ha. 38.65.60
Totale generale: ha. 84.24.70

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Celico (Cosenza), di complessivi ettari 529.59.60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 896 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta LUPINACCI Luigi fu Stanislao e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 7.460.527,63 (lire settemilioniquattrocentosessantamilacinquecentoventisette e cent. 63), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 18 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

foglio 7, part. 3, seminativo III, ha. 15.65.20
foglio 7, part. 6, seminativo III, ha. 5.80.00
foglio 7, part. 7, seminativo III, ha. 5.23.40
foglio 7, part. 8, bosco alto fusto I, ha. 0.89.50. — foglio 7, part. 9, bosco alto fusto I, ha. 18.97.80
foglio 7, part. 24, seminativo III, ha. 104.85.20
foglio 7, part. 26, pascolo II, ha. 3.69.40. — foglio 7, part. 34, prato irriguo unica, ha. 10.71.60. — foglio 7, part. 35, pascolo I, ha. 72.64.20
foglio 7, part. 31, pascolo II, ha. 21.17.70
foglio 8, part. 22, prato irriguo unica, ha. 22.63.50
foglio 17, part. 7, pascolo II, ha. 18.34.20

Corrige:

foglio 7, part. 3, seminativo III, ha. 11.81.10, reddito dominicale L. 1.122,05. — foglio 7, part. 9, pascolo II, ha. 3.84.10, reddito dominicale L. 180,53
foglio 7, part. 6, pascolo III, ha. 5.80.00, reddito dominicale L. 104,40
foglio 7, part. 7, seminativo III, ha. 3.33.20, reddito dominicale L. 316,54. — foglio 7, part. 35, pascolo II, ha. 1.95.20, reddito dominicale L. 91,74
foglio 7, part. 8, bosco alto fusto I, ha. 19.87.30, reddito dominicale L. 894,28
foglio 7, part. 24, seminativo III, ha. 59.74.80, reddito dominicale L. 5.676,06. — foglio 7, part. 44, pascolo arborato unica, ha. 23.61.60, reddito dominicale L. 1.535,04
foglio 7, part. 26, pascolo II, ha. 103.06.70, reddito dominicale L. 4.844,15. — foglio 7, part. 34, prato irriguo unica, ha. 5.47.30, reddito dominicale L. 1.587,17
foglio 7, part. 31/*A*, pascolo I, ha. 21.17.70, reddito dominicale L. 2.117,70
foglio 8, part. 22, prato irriguo unica, ha. 19.74.70, reddito dominicale L. 5.726,63. — foglio 8, part. 41, pascolo III, ha. 2.88.80, L. 51,98
foglio 17, part. 7, pascolo I, ha. 18.34.20, reddito dominicale L. 1.834,20

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), di complessivi ettari 194.52.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1234 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta GIANNUZZI SAVELLI Fabrizio fu Emilio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 8.502.006 (lire ottomilionicinquecentoduemilasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 21 dicembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

foglio 25, mappa n. 4, reddito dominicale L. 6.684,26
foglio 25, mappa n. 10, classe I
foglio 25, mappa n. 26, qualità seminativo arborato
foglio 25, mappa n. 41, qualità pascolo cespugliato

Corrige:

foglio 25, mappa n. 4, reddito dominicale L. 6.684,21
foglio 25, mappa n. 10, classe V
foglio 25, mappa n. 26, qualità pascolo arborato
foglio 25, mappa n. 41, qualità pascolo

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 4 marzo 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agric.					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 4-3-57 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera nazionale per i combattenti													
1	CAPECE-GALEOTA Francesco fu Giuseppe	27-5-52	730	14-9-54	280 s. o.	6-12-54	2876/780	5-4-57	8	120	4.900.000	405.000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
2	CAPECE-GALEOTA Francesco fu Giuseppe	27-5-52	731	14-9-54	280 s. o.	6-12-54	2877/781	5-4-57	8	143	19.975.000	1.660.000	Id. Id.	Id.
3	CAPIZZI Antonio fu Gennaro-Rodolfo	3-10-52	1648	8-2-54	89 s. o.	17-4-54	2878/782	5-4-57	8	121	1.555.000	30.000	Id. Id.	Id.
4	LA TERZA Pier Luigi fu Federico	3-10-52	1675	17-5-55	177 s. o.	3-8-55	2879/783	5-4-57	8	122	3.315.000	300.000	Id. Id.	Id.
5	MIGLIACCIO Pasquale fu Gioacchino	3-10-52	1677	2-4-55	131 s. o.	8-6-55	2880/784	5-4-57	8	123	4.180.000	330.000	Id. Id.	Id.
6	MIGLIACCIO Pasquale fu Gioacchino	3-10-52	1678	30-10-54	82 s. o.	9-4-57	2881/785	5-4-57	8	124	1.235.000	95.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 23 aprile 1957

Visto, p. *il Ministro* BOTTALICO

(2852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 13 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,88	624,85	624,87	624,77	—	624,81	624,85	624,87	624,85
$ Can.	653,85	653,80	653,40	654 —	653,80	—	653,875	653,50	654 —	654 —
Fr. Sv. lib.	145,83	145,81	145,80	145,8225	145,75	—	145,82	145,80	145,84	145,82
Kr. D.	90,52	90,48	90,50	90,50	90,45	—	90,48	90,53	90,51	90,53
Kr. N.	88,07	88,04	88,05	88,03	88,01	—	88,045	88,08	88,07	88,10
Kr. Sv.	121,61	121,64	121,60	121,63	121,61	—	121,625	121,615	121,62	121,60
Fol.	165,12	165,11	165,08	165,08	165,05	—	165,09	165,10	165,12	165,10
Fr. B.	12,505	12,51	12,51	12,505	12,5025	—	12,50125	12,507	12,50	12,5025
Fr. Fr.	178,46	178,46	178,46	178,46	178,46	—	178,46	178,44	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,55	143,59	143,60	143,56	143,56	—	143,56	143,59	143,51	143,57
Lst.	1760,75	1761 —	1760,125	1760,625	1760,50	—	1760,25	1761,45	1760,90	1760,50
Dm occ.	149,83	149,81	149,82	149,83	149,80	—	149,83	149,825	149,83	149,81
Scell. Aust.	24,19	24,185	24,185	24,1875	24,19	—	24,1875	24,19	24,19	24,185

Media dei titoli del 13 maggio 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,30
Id. 3,50 % 1902	57,30
Id. 5 % 1935	89,625
Redimibile 3,50 % 1934	78,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,65
Id. 5 % 1936	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	653,937
1 Franco svizzero lib.	145,821
1 Corona danese	90,49
1 Corona norvegese	88,037
1 Corona svedese	121,627
1 Fiorino olandese	165,085
1 Franco belga	12,503
100 Franchi francesi	178,46
1 Franco svizzero acc.	143,56
1 Lira sterlina	1760,437
1 Marco germanico	149,83
1 Scellino austriaco	24,187

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4605/4608/4609 in data 6 marzo 1957, il dott. ing. Giuseppe Polo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Sassari.

(2945)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Lapanja Cirillo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale di data 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Lapanja Cirillo di fu Matteo e della Kofol Caterina, nato a Gorizia addì 13 gennaio 1905, residente a Gorizia, viale XX Settembre, 22, di condizione operaio-saldatore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Lapanja in Lapania.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bressan Romanita di Romano e della fu Maria Olivo, nata a Gorizia il 20 maggio 1912, casalinga ed alla figlia Lapanja Maria Grazia di Cirillo e della suddetta, nata a Gorizia, il 22 novembre 1937, studentessa.

Gorizia, addì 19 aprile 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(2948)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1956, registro n. 27, foglio n. 224, con il quale fu indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia;

Considerato che alla data del 1° aprile 1957, dalla quale ha effetto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il procedimento di valutazione dei titoli dei concorrenti non è stato iniziato;

Considerato che l'art. 276 del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che i posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio, e stabilisce altresì le categorie di personale di ruolo che sono ammesse a partecipare al concorso, innovando sul precedente ordinamento;

Riconosciuta l'opportunità, derivante dalle modificazioni intervenute nella disciplina legislativa della materia, di consentire la partecipazione al concorso predetto a coloro che appartengono alle categorie di personale ammesse a parteciparvi dall'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per dare all'Amministrazione la possibilità di operare la scelta fra un maggior numero di candidati;

Ritenuto che il colloquio integrativo della valutazione dei titoli, introdotto dall'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come espressione di un criterio di scelta più rispondente all'interesse dell'Amministrazione, deve ricevere immediata applicazione nel concorso sopra richiamato, e riconosciuta pertanto la necessità di specificare le materie sulle quali esso dovrà vertere;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, è riaperto di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Può partecipare al concorso il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* o *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, regolarmente presentate ai sensi del decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 maggio 1956, hanno effetto anche ai sensi del presente decreto.

I candidati già ammessi al concorso, entro il termine previsto dal precedente art. 1, potranno tuttavia presentare ogni altro documento che ritengano utile agli effetti della valutazione dei titoli ed eventuali nuove pubblicazioni.

Art. 4.

Per la presentazione delle domande di ammissione, dei documenti e delle pubblicazioni, valgono le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1956, n. 128, e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 22 del 31 maggio 1956, salvo il termine previsto dal precedente art. 1.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 6.

Il colloquio verterà sulle funzioni d'istituto degli ispettori centrali per l'istruzione media e deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini specifiche a svolgere funzioni ispettive.

Art. 7.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine di punteggio riportato, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere dichiarati vincitori o nominati in surroga del vincitore, decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi dell'approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1957
Registro n. 37, *foglio n.* 27

(2975)

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1956.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1956, registro n. 27, foglio n. 223, con il quale fu indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese;

Veduto il decreto Ministeriale 30 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 58, foglio n. 166, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopraindicato fu riaperto fino al 15 gennaio 1957;

Considerato che alla data del 1° aprile 1957, dalla quale ha effetto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il procedimento di valutazione dei titoli dei concorrenti non è stato iniziato;

Considerato che l'art. 276 del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che i posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio e stabilisce altresì le categorie di personale di ruolo che sono ammesse a partecipare al concorso, innovando sul precedente ordinamento;

Riconosciuta l'opportunità, derivante dalle modificazioni intervenute nella disciplina legislativa della materia, di consentire la partecipazione al concorso predetto di coloro che appartengono alle categorie di personale ammesse a parteciparvi dall'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per dare all'Amministrazione la possibilità di operare la scelta fra un maggior numero di candidati;

Ritenuto che il colloquio integrativo della valutazione dei titoli, introdotto dall'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come espressione di un criterio di scelta più rispondente all'interesse dell'Amministrazione, deve ricevere immediata applicazione nel concorso sopra richiamato e riconosciuta pertanto la necessità di specificare le materie sulle quali esso dovrà vertere;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per le presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, è riaperto di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente dereto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Può partecipare al concorso il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti o scuole statali di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* o *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, regolarmente presentate ai sensi del decreto Ministeriale 30 luglio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 novembre 1956, hanno effetto anche ai sensi del presente decreto.

I candidati già ammessi al concorso, entro il termine previsto del precedente art. 1, potranno tuttavia presentare ogni altro documento che ritengano utile agli effetti della valutazione dei titoli ed eventuali nuove pubblicazioni.

Art. 4.

Per la presentazione delle domande di ammissione, dei documenti e delle pubblicazioni, valgono le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1956, n. 128, e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 22, del 31 maggio 1956, salvo il termine previsto dal precedente art. 1.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 6.

Il colloquio verterà sulle funzioni d'istituto degli ispettori centrali per l'istruzione media e deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini specifiche a svolgere funzioni ispettive.

Art. 7.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine di punteggio riportato, oltre il vincitore, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere dichiarati vincitori o nominati in surroga del vincitore, decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1957
Registro n. 37, *foglio n.* 25

(2974)

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie, nella scuola media, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1956.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1956, registro n. 27, foglio n. 227, con il quale fu indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media;

Considerato che alla data del 1° aprile 1957, dalla quale ha effetto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il procedimento di valutazione dei titoli dei concorrenti non è stato iniziato;

Considerato che l'art. 2[illegible] del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che i posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio e stabilisce altresì le categorie di personale di ruolo che sono ammesse a partecipare al concorso, innovando sul precedente ordinamento;

Riconosciuta l'opportunità, derivante dalle modificazioni intervenute nella disciplina legislativa della materia, di con-

sentire la partecipazione al concorso predetto di coloro che appartengono alle categorie di personale ammesse a parteciparvi dall'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per dare all'Amministrazione la possibilità di operare la scelta fra un maggior numero di candidati;

Ritenuto che il colloquio integrativo della valutazione dei titoli, introdotto dall'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come espressione di un criterio di scelta più rispondente all'interesse dell'Amministrazione, deve ricevere immediata applicazione nel concorso sopra richiamato, e riconosciuta pertanto la necessità di specificare le materie sulle quali esso dovrà vertere;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, è riaperto di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Può partecipare al concorso il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* o *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, regolarmente presentate ai sensi del decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 25 maggio 1956, hanno effetto anche ai sensi del presente decreto.

I candidati già ammessi al concorso, entro il termine previsto dal precedente art. 1, potranno tuttavia presentare ogni altro documento che ritengano utile agli effetti della valutazione dei titoli ed eventuali nuove pubblicazioni.

Art. 4.

Per la presentazione delle domande di ammissione, dei documenti e delle pubblicazioni, valgono le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1956, n. 128 e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 22, del 31 maggio 1956, salvo il termine previsto dal precedente art. 1.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 6.

Il colloquio verterà sulle funzioni d'istituto degli ispettori centrali per l'istruzione media e deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini specifiche a svolgere funzioni ispettive.

Art. 7.

Nella graduatoria di merito, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine di punteggio riportato, oltre il vincitore, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere nominati in surroga del vincitore, decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1957
Registro n. 37, foglio n. 26

(2976)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario degli esami del concorso a quarantotto posti di capo deposito di 3ª classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, indetto con decreto Ministeriale 9 maggio 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, n. 4211, con il quale è stato indetto un concorso a quarantotto posti di capo deposito di 3ª classe in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1957, n. 3758, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/2/121749 del 3 maggio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 1° e 2 giugno 1957, presso l'Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », in Firenze, via di Terzolle n. 91.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 9 maggio 1957

Il Ministro: Angelini

(3006)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo al concorso per esami a centotrentasette posti di volontario (ora vice ispettore in prova) nel ruolo di gruppo B (ora carriera di concetto) del personale provinciale delle dogane, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale dell'aprile 1957 del Ministero delle finanze pubblica il decreto Ministeriale 7 marzo 1957, registrato alla *Corte dei conti* il 6 aprile 1957, registro n. 10 Finanze, foglio n. 166, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centotrentasette posti di volontario (ora vice ispettore in prova) nel ruolo di gruppo *B* (ora carriera di concetto) del personale provinciale delle dogane indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

(2951)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 5590 del 18 febbraio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956 è così costituita:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;

De Lorenzo prof. Ferruccio, primario di ospedale;

Tangari prof. Corrado, docente in clinica chirurgica;

Salvato dott. Guido, medico condotto;

Varricchio dott. Domenico, consigliere di seconda classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Benevento, addì 29 aprile 1957

Il prefetto: DE PALO

(2978)

PREFETTURA DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanità n. 3284 in data 3 giugno 1956, con cui vennero banditi concorsi per titoli ed esami per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio in attuazione della legge regionale 4 aprile 1956, n. 25, e successiva legge regionale 23 aprile 1956, n. 28;

Visto l'art. 3 della citata legge regionale 4 aprile 1956, n. 25, nonchè l'art. 8 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di cui al decreto assessoriale n. 3284 del 3 giugno 1956, limitatamente alle quattro sedi messe a concorso nella provincia di Palermo, è costituita come appresso:

Presidente:

Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Turchetti prof. Aldo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;

Di Leo dott. Nino, ufficiale sanitario di Bagheria.

Segretario:

Giorgianni dott. Enio, consigliere di prima classe della Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Palermo, addì 29 aprile 1957

Il prefetto: MIGLIORE

(2981)

PREFETTURA DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del mattatoio e capo dei servizi veterinari del comune di Grosseto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 1473/3ª San., del 30 gennaio 1957, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esame e per titoli per il conferimento del posto di veterinario direttore del mattatoio e capo dei servizi veterinari dal comune di Grosseto;

Visti gli articoli 65 e 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico sulle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del mattatoio e capo dei servizi veterinari del comune di Grosseto, è costituita come appresso:

Presidente:

Giardina dott. Gino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Fiori dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica;

Nieri dott. Dino, veterinario condotto del comune di Massa Marittima.

Segretario:

Danzi dott. Raffaele, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Grosseto.

Grosseto, addì 18 aprile 1957

Il prefetto: VEGNI

(2980)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.